

# **CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROVVIDENZE STRAORDINARIE**

**(ART.39 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO ENPAV)**

## Sommario

Art.1 - Beneficiari .....	2
Art. 2 - Condizioni per la concessione delle provvidenze straordinarie .....	2
Art. 3 - Prestazioni assistenziali per calamità naturali .....	3
Art. 4 – Contributi per figli invalidi.....	4
Art. 5 – Norme finali.....	4

### Art.1

#### Beneficiari

1. Le provvidenze straordinarie di cui all'art. 39 del R.A. ENPAV sono concesse ai seguenti soggetti, che siano stati colpiti da infortunio, malattia o eventi di particolare gravità e che si trovino in precarie condizioni economiche o stato di bisogno:
  - iscritti all'Enpav
  - titolari di pensione e loro superstiti
  - contribuenti ai sensi dell'art.6 del R.A. Enpav
  - familiari dei soggetti sopra indicati.
2. Le domande di provvidenza straordinaria, corredate da idonea documentazione, devono essere inviate per il tramite dell'Ordine dei Medici Veterinari di competenza, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente. La domanda deve essere presentata entro 180 giorni dall'evento che ha determinato lo stato di bisogno.
3. Anche in osservanza dei principi tutelati dalla normativa in tema di riservatezza, l'Ente potrà valutare le domande che per gravi motivi siano inviate direttamente all'Ente.
4. In caso di necessità di integrazione della domanda, detta integrazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla richiesta dell'Ente, a pena di decadenza dell'istanza, salvo gravi motivi di impedimento che saranno valutati dal Comitato Esecutivo.

### Art. 2

#### Condizioni per la concessione della provvidenze straordinarie

1. Per i soggetti di cui al precedente articolo 1, l'Ente può concedere prestazioni assistenziali straordinarie nei seguenti casi, non tassativamente indicati:
  - a) Spese medico-sanitarie e accessorie rese necessarie da malattia o infortunio che non siano state rimborsate o che non risultino rimborsabili totalmente e che abbiano comportato un disagio economico;
  - b) spese di assistenza, anche per anziani, malati non autosufficienti e portatori di handicap facenti parte del nucleo familiare. L'assegnazione della presente forma di assistenza esclude la possibilità di erogazione delle prestazioni assistenziali per l'ospitalità in casa di riposo e non può essere riconosciuta ai pensionati di inabilità o invalidità che già usufruiscano di indennità di non autosufficienza;
  - c) difficoltà contingenti del nucleo familiare, sopravvenute entro i dodici mesi successivi alla malattia o al decesso dell'iscritto, sempreché non abbiano diritto ad altra prestazione assistenziale;

- d) spese funerarie per il decesso di un familiare convivente, sempre che, il reddito ISEE del nucleo familiare del richiedente relativo all'ultima annualità fiscalmente dichiarata, non sia superiore a due volte il trattamento minimo INPS;
  - e) incapacità all'esercizio dell'attività professionale per un periodo superiore ai tre mesi, a causa di grave malattia o infortunio che abbiano creato una particolare condizione di bisogno;
  - f) spese straordinarie sostenute per eventi imprevisti.
2. La misura della prestazione non può essere, di norma, superiore al valore della pensione minima erogata dall'Ente nell'anno di presentazione della domanda.
  3. La domanda di provvidenza una tantum può essere presentata per non più di due volte in relazione a una particolare situazione personale che sia causa di disagio economico e non può essere reiterata negli anni successivi per la stessa identica causale, in assenza di nuovi significativi elementi modificativi della condizione del richiedente, tali da creare ulteriore particolare precarietà economica.
  4. Non è ammessa la presentazione di istanza di ammissione alle provvidenze straordinarie qualora l'infortunio sia avvenuto durante l'attività sportiva
  5. Nella determinazione del contributo assistenziale si terrà conto della gravità della causale, del reddito complessivo del nucleo familiare, del numero di familiari a carico e del danno economico prodotto dall'evento anche in relazione ai redditi professionali dichiarati all'ENPAV e della presenza di coperture derivanti da polizze coperture.

### **Art. 3**

#### **Prestazioni assistenziali per calamità naturali**

1. Possono essere erogati contributi assistenziali straordinari in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, residenti in comuni interessati da calamità naturali riconosciute con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o con analogo provvedimento, ovvero che ivi esercitino l'attività professionale, i quali abbiano riportato danni a beni mobili ed immobili o che abbiano subito gravi conseguenze sull'attività professionale a causa delle calamità medesime.
2. Ai fini della determinazione del diritto all'erogazione delle prestazioni assistenziali, i danni a beni immobili saranno presi in considerazione esclusivamente se gli immobili medesimi costituiscono la prima abitazione o lo studio professionale del richiedente ovvero riguardino arredi o attrezzature presenti negli immobili citati o altri ausili concernenti l'esercizio della professione.
3. Gli interventi straordinari previsti consistono in una prestazione straordinaria il cui ammontare complessivo non può superare il 75% del danno subito, adeguatamente documentato, e comunque l'erogazione della prestazione non potrà eccedere il limite di cui al precedente art.2, commi 2 e 3.
4. Le domande di ammissione al beneficio dovranno essere presentate dagli interessati entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza o emesso analogo provvedimento, salvo gravi motivi.

La concessione della prestazione potrà avvenire anche al di fuori delle date dei contingenti di cui all'art. 39 del Regolamento di attuazione allo Statuto Enpav.

#### **Art. 4**

##### **Contributi per figli invalidi**

1. Agli iscritti, ai pensionati e ai cancellati dall'Ente iscritti agli Ordini che abbiano figli invalidi può essere concesso un contributo per le spese sostenute o da sostenere per le visite, gli accertamenti, le terapie, gli ausili o l'assistenza o altre esigenze in relazione alle necessità della situazione o al miglioramento delle condizioni di vita dell'invalido.

Il contributo può essere riconosciuto anche ai figli invalidi, in quanto orfani titolari di pensione a superstiti.

Lo stato invalidante dovrà essere adeguatamente documentato.

L'indennità dovrà essere decurtata in ragione del contributo eventualmente riconosciuto da altre istituzioni, comunque identificate.

Potranno essere di volta in volta valutate le richieste motivate dal disagio economico causato dall'impedimento al regolare esercizio della professione per la cura o l'assistenza dei figli invalidi con indennità di accompagnamento.

#### **Art. 5**

##### **Norme finali**

1. Al fine di evitare una duplicazione di tutele non potranno essere erogate tali provvidenze straordinarie per casistiche che siano già oggetto di tutela tramite altra prestazione erogata direttamente dall'Ente o mediante altre forme di copertura.  
In casi eccezionali, per far fronte ad eventi di particolare gravità, il Comitato Esecutivo può disporre, con provvedimento motivato, un intervento economico in deroga ai limiti fissati negli articoli precedenti.
2. I criteri per l'attribuzione delle provvidenze straordinarie di cui all'art.39 Regolamento di attuazione allo statuto enpav, individuati nel presente articolato, entrano in vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello di approvazione e possono essere modificati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
3. Con cadenza annuale viene presentata al Consiglio di Amministrazione una dettagliata relazione in merito alle prestazioni assistenziali erogate